

## QUESITI

---

**ALESSANDRO GERARDI**

### **Una finestra sui diritti processuali delle persone con disabilità**

Lo scopo del presente saggio è quello di fare luce su un aspetto della procedura penale trascurato per molti anni: l'accesso alla giustizia per le persone con disabilità. A prescindere dalle molteplici sfumature della disabilità, l'accostamento al processo fa ancora vacillare le garanzie e i diritti processuali non solo dell'imputato o della persona offesa (anche vulnerabile) ma anche le tutele per i testimoni chiamati a deporre.

La riflessione e l'attenzione al tema fondano su due aspetti - molto attuali e rilevanti - delle riforme degli ultimi anni: dapprima la l. 21 maggio 2021, n. 69, con la quale il legislatore ha inglobato, e riconosciuto, tra le minoranze linguistiche la Lingua Italiana dei Segni e la Lingua Italiana dei Segni Tattile che, come si vedrà, mutano il paradigma di riferimento dell'attività dell'interprete, e il secondo aspetto è sicuramente l'attualissima Riforma Cartabia (l. 27 settembre 2021, n. 134) che, tentando una completa digitalizzazione del processo, avrà una gradevole eco anche per l'accessibilità alla giustizia, soprattutto in tema di conoscenza e conoscibilità degli atti da parte di persone con disabilità sensoriale.

*An overlook on the procedural rights of people with disabilities*

*The aim of the following essay is to shed light on an aspect of criminal procedure that has been neglected for many years: the right of access to justice for people with disabilities. Regardless of the many nuances of disability, the approach to the criminal process still causes the vacillation of guarantees and procedural rights not only of the accused or the injured person (even vulnerable) but also regarding the protections for witnesses called to testify.*

*The reflection and attention to this theme are based on two aspects - very current and relevant - of the reforms of recent years: first the l. 21 May 2021, no. 69, with which the legislator has incorporated, and recognized, among the linguistic minorities the Italian Sign Language and the Italian Tactile Sign Language which, as will be seen, change the reference paradigm of the interpreter's activity, and the second one aspect is certainly the very current Cartabia Reform (l. 27 September 2021, n. 134) which, by attempting a complete digitization of the process, will also have a great echo for accessibility to justice, especially in terms of knowledge and knowability of the documents by people with sensory disabilities.*

**SOMMARIO:** 1. La dimensione sociale della disabilità. - 2. Inclusione processuale oltre le barriere comunicative. - 3. Asimmetria dialettica. - 4. Il nuovo paradigma delle prerogative processuali del sordo, del muto e del sordomuto. - 5. La cecità oltre le barriere fisiche e comportamentali del processo. - 6. Considerazioni conclusive.

1. *La dimensione sociale della disabilità.* In questi anni è sempre più frequente l'attenzione al tema della disabilità che, con l'evolversi delle scienze e delle tecnologie, spesso invita ad interrogarsi sulla compatibilità di tali novità con l'agire statale e soprattutto con gli effetti delle tutele antidiscriminatorie in atto anche per mano della nella legislazione europea, certamente più progressista e

garantista con un occhio sempre attento alla dignità dell'uomo e al suo sviluppo quale "cittadino", inteso nella radicale accezione aristotelica di *πολιτικὸν ζῷον* (animale politico<sup>1</sup>) capace di autodeterminarsi in gruppo<sup>2</sup>.

Ponendo quale punto fermo il concetto di persona, ampliato nelle varie declinazioni da esperienze personali sul campo, lo scopo della trattazione *de qua* è quello di attenzionare ciò che per molti anni è stato un settore poco studiato della procedura penale: la disabilità all'interno del processo penale. Compito arduo che si è scontrato, sin da subito, con l'arretratezza di dottrina e giurisprudenza, ferme agli inizi degli anni duemila, a quando la giurisprudenza costituzionale che - come si vedrà con la sentenza 341/1999 - comprendendo la singolarità, e per certi versi la personalità, della lingua dei segni ha esteso la possibilità di far assumere la funzione di interprete processuale alle "persone abituate a trattare con la persona cui inerisce l'ausilio processuale" o alla giurisprudenza di legittimità la quale ha ritenuto illegittima la dichiarazione di contumacia per la persona portatrice di handicap che abbia preventivamente manifestato la sua intenzione di partecipare al dibattimento e, al tempo stesso, evidenziato l'impossibilità di accedere ai locali di udienza a causa della presenza di barriere architettoniche<sup>3</sup>. Ma, nonostante tale apertura avesse per la prima volta dato rilevanza ad alcune caratteristiche oggettive e peculiarità soggettive attualizzando una serie di nuove prerogative processuali, per tutto il ventennio successivo, forse per la pregnanza della difesa tecnica, non si è avuto contezza dell'evoluzione, della regressione o della stasi di tale patrimonio conquistato.

In verità, l'accostare di temi quali la disabilità e il processo penale invita a riflettere su un sistema di atti ed eventi complessi, tra di loro sicuramente interdipendenti e legati da un "elemento di disturbo" che, in chiave positiva, alimenta dubbi ed incertezze sull'acquisito patrimonio di diritti processuali per

---

<sup>1</sup> ARISTOTELE, *Politica*, I, 2, 1253, con traduzione di Laurenti (a cura di), Bari, 1993.

<sup>2</sup> Per un primo approccio sistematico alla condizione giuridica, sociale e culturale delle persone con disabilità si veda BERNARDINI, *Soggetti di giustizia*, in *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies*, Torino, 2016.

<sup>3</sup> Si veda Cass., Sez. III, 17 dicembre 2001, n. 3376, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2002, 315, la quale ha stabilito che l'assoluta impossibilità di comparire al processo, ascrivibile alle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore deve essere riconosciuta anche nel caso in cui, trattandosi di imputato portatore di handicap, lo stesso abbia preventivamente manifestato la sua intenzione di partecipare al dibattimento e, al tempo stesso, evidenziato l'impossibilità di accedere ai locali di udienza a causa della presenza di barriere architettoniche. Ed ancora la Corte, nell'aura più garantista fino ad allora toccata, ne ha sottolineato il "problema sociale" ritendendo che «gli interventi di rimozione degli ostacoli debbono essere preventivi rispetto al manifestarsi dell'esigenza della persona disabile e i problemi di questa non possono essere oggi considerati come problemi individuali, ma debbono "essere assunti dall'intera collettività"» e pertanto, «una volta che l'autorità giudiziaria abbia convocato il cittadino a comparire in giudizio, spetta in via generale all'amministrazione garantire che per le persone disabili siano assicurate modalità di accesso ai locali rispettose dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini».

tutte le persone che, nelle diverse vesti, assumono valore all'interno del processo. La disabilità - in questa sede indifferentemente fisica, psichica o sensoriale - costituisce il limite massimo dell'espansione dei diritti processuali, poiché dinanzi ad essa alcuni si adattano, altri si modificano ed altri, invero, si annullano, dimostrando tutta la limitatezza dell'azione statale volta all'adattamento<sup>4</sup>. A tal proposito, la "parificazione delle opportunità", agognata dall'art. 3 Cost., subisce un arresto laddove la difficoltà di fruire del processo, o semplicemente di parteciparvi, è aumentata, se non talvolta impossibilitata, dal troppo formalismo lessicale che, nel non ammettere alternative procedurali, rende farraginoso una disciplina che al contrario dovrebbe essere tesa al *favor* per l'accesso concreto alla giustizia.

Invero, se da un punto di vista fisico, la disabilità per l'accesso alla giustizia si risolve mediante la rimozione delle barriere architettoniche, d'altro canto, dal versante psicologico e sensoriale tale accesso fisico risulta insufficiente considerata la necessità processuale di equità, oralità, immediatezza che ben si prestano ad essere considerate quali barriere cognitive e comunicative.

Muovendo su questa base, quindi, è opportuno individuare quei punti di rottura di una disciplina solo apparentemente risoluta ed inclusiva nei canoni dell'uguaglianza sostanziale, ma concretamente frastagliata e - azzardatamente - discriminatoria sulla base delle non condivisibili classificazioni della disabilità<sup>5</sup>. Ma per comprenderne fino in fondo la rottura rispetto al "normale" è opportuno muovere, ragionando al contrario, dal connubio tra il soggetto normodotato e la società civile, sottolineando come quest'ultima, che lo accoglie e lo sostiene nella sua crescita, viva della contribuzione personale e psico-relazionale del primo. Ed è proprio partendo da questa relazione sinallagmatica che deve essere studiata l'incidenza della disabilità in concreto<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Sul punto si richiama la testimonianza diretta dell'avvocato Lisa Noja che, con un interrogativo molto evocativo si chiede, quasi retoricamente, «con la mia sedia a rotelle, dove potrò accedere per svolgere il mio lavoro?» ben conscia - in qualità di interessata - delle problematiche di accesso fisico dapprima, ed anche psico-relazionale poi, alla giustizia ed alle tutele processuali. Continua, raccontando, che «durante la pratica forense [...] è stato chiaro come l'interrogativo fosse tutt'altro che peregrino: [...] è capitato di non poter raggiungere gli uffici di magistrati» o ancora constatare che «entrare in un carcere, da avvocato, in molti casi, [...] sarebbe stato impossibile». Per la testimonianza completa si rimanda a NOJA, *Non per tutti*, in *E giustizia per tutti*, Milano, 2022.

<sup>5</sup> Sul punto, volendo, già GERARDI, *Disabilità sensoriale nel processo penale*, in *Dig. Pen.*, agg. XI, 2021, 251-267;

<sup>6</sup> *L'handicap*, infatti, indica proprio lo svantaggio sociale vissuto dalla persona disabile, nell'incontro con l'ambiente fisico e/o sociale, il quale può minare la propria autonomia e l'indipendenza nelle scelte, nel prendersi cura di sé, nel trovare una occupazione e tutto ciò che riguarda la sfera del suo personale sviluppo. Rilevanti gli esempi rinvenibili in FAVA, *Normativa sul mondo delle disabilità*, Napoli, 2018, 3, il quale evidenzia che «l'handicap si riscontra solo nel caso in cui le condizioni esterne siano di ostacolo alla vita della persona. Una persona non vedente, ad esempio, vivrebbe tranquillamente in un ambiente buio, contesto che, invece, costituirebbe un handicap per una persona vedente. Un bambino in carrozzina supera un possibile handicap negli spostamenti, se gli viene fornita una carrozzina, magari elettrica, che

Le difficoltà di inclusione della persona disabile, riversandosi nella vita sociale e collettiva di quest'ultima, renderà nemica la società nella quale, al contrario, dovrebbe crescere, sottolineando - marcatamente - come le relazioni sociali di per sé, non sono idonee - e oggettivamente non ne avrebbero neanche la forza persuasiva senza ricadere nel pietismo - a riequilibrare le sorti di tale dislivello sociale, rendendo al contrario sempre più gravosa l'incidenza del "diverso" (rispetto all'ordinaria concezione di vita del normodotato).

Ed è la percezione<sup>7</sup> "del diverso" che - ovviamente bilaterale - genera tra i consociati reazioni diverse; da un lato il pietismo di chi guarda alla disabilità come un evento "sfortunato" facendone un elemento ghetizzante (termine accuratamente scelto per identificare quella tendenza ad accomunare tutti sotto un medesimo appellativo), e dall'altro chi, invece, chiede a gran voce il riconoscimento di quei diritti minimi che rendano ancora positivo quel binomio uomo-stato e uomo-società da sempre propositivo e stimolante per ogni tipo di crescita. Emerge, in brevissimo, l'impossibilità di lasciare tale gestione alla mercé dei consociati senza che la stessa si risolva in un nulla di fatto<sup>8</sup>. La missione dello Stato, allora, volgendo al pieno sviluppo psico-fisico e sociale col fine ultimo dell'integrazione, tenderà a valorizzare, conservare e rafforzare il patrimonio culturale della persona disabile rendendo anch'essa, alla pari con altri, punto di forza della socializzazione<sup>9</sup>. Ed è questo l'aspetto

---

gli permetta di essere autonomo nel muoversi nello spazio, se adatto al passaggio in carrozzina ovviamente». Sull'assunto che l'handicap sia «il risultato dell'impatto fra disabilità e società» si veda HANAU, *Handicap*, in *Dig. disc. pubbl.*, VIII, Torino, 1993, 67.

<sup>7</sup> Si veda BISCARETTI DI RUFFIA, «Uguaglianza», in *NN.D.I.*, XIX, Torino, 1973, 1088 ss. Ed anche CELOTTO, *sub art. 3, 1° co.*, in *Comm. alla Cost. Bifulco-Celotto-Olivetti*, I, Milano, 2006, 68, rileva che «[...] il concetto di uguaglianza presuppone due oggetti comunque diversi. Il concetto di eguaglianza comporta, necessariamente, il concetto di diversità: per stabilire, dunque, se fra due soggetti vi è uguaglianza oppure diversità occorrerà definire l'aspetto (o il profilo) che si assume come rilevante ai fini del confronto. [...] dalla natura ontologicamente fluida, variabile, del concetto di eguaglianza, discende tutta l'incertezza, la complessità, di ogni giudizio di eguaglianza».

<sup>8</sup> Anche perché, effettivamente, «se si intende la disabilità come 'possibilità della condizione umana', si comprende come prendersi cura di questo tipo di svantaggio sia un dovere istituzionale prima ancora che una scelta soggettiva occasionale di solidarietà»; così ZANICHELLI, *Persone prima che disabili. Una riflessione sull'handicap tra giustizia ed etica*, Brescia, 2012, 47, alla quale comunque si rimanda per una più ampia disquisizione in tema di giustizia ed etica dei diritti. Si veda inoltre la puntuale riflessione di T. SHAKESPEARE, *Disability rights and wrong revisited*, Oxfordshire, 2014, nella edizione italiana a cura di FERRUCCI, *Disabilità e società. Diritti, falsi miti, percezioni sociali*, Trento, 2017.

<sup>9</sup> È questo il compito affidato all'art. 2 Cost., che operando quale clausola aperta, garantisce all'intero sistema statale di rimanere al passo con i tempi, riconducendo nel suo alveo tutti quei diritti che, di volta in volta, meritano tutela di rango costituzionale sicché l'obbligo della Repubblica di intervenire per la realizzazione di condizioni di effettiva eguaglianza sostanziale, inquadrato nella più ampia finalità su indicata, garantisca «ai cittadini la tutela dei loro diritti inviolabili non solo come singoli, ma anche "nelle formazioni sociali" in cui si svolge la loro personalità. Ciò vuol dire che gli interventi a favore degli handicappati devono essere tali da assicurare la realizzazione anche di questa ulteriore finalità: la strategia corretta è quella dell'integrazione. In altri termini non si tratta soltanto di offrire un sostegno, ma di strutturare gli interventi di sostegno in modo tale che gli handicappati possano inserirsi nel modo più

forse più importante della parificazione delle opportunità, nel qual concetto, a partire dalla società, deve essere ricompreso quel minimo di diritti sociali che concorrano alla creazione della dignità sociale. Ma vi è più. La tendenza alla creazione di un concetto autonomo e rilevante di dignità sociale deve concorrere con la creazione di un *habitat* giuridico uniforme dove il diverso regolamento di situazioni diverse sia esso stesso esplicitazione di uguaglianza, equità e giustizia<sup>10</sup>.

In verità tale approccio giuridico ripercorre pedissequamente l'etimologia della parola "handicap": infatti, dall'inglese "hand-in-the-cap" (lett. mano nel cappello), la locuzione, largamente utilizzata nei concorsi ippici, definiva la pratica mediante la quale parte dei cavalli "forti" veniva penalizzata al fine di permettere a tutti i partecipanti di gareggiare "alla pari", eguagliando le possibilità di vittoria. Qui, in chiave negativa, erano i più forti ad essere penalizzati in favore dei più deboli, ma in uno stato di diritto tali operazioni parrebbero fortemente lesive dei diritti conquistati ed acquisiti dai consociati. Così, la parificazione sociale, muovendo sul medesimo concetto, deve giungere dal basso innalzando la persona con disabilità al fine di riequilibrare lo svantaggio sociale intrinseco e al fine di permettere una concreta relazione con il mondo esterno che sia, al contempo, foriera di indipendenza ed autonomia di ciascuno oltre che permettere di eliminare ogni tipologia di etichetta (diverso o handicappato, per esemplificare).

*2. Inclusione processuale oltre le barriere comunicative.* Al concetto di disabilità generale, trattando di diritti processuali, bisogna attenzionare, in virtù dei concetti di accesso, interazione e comunicazione processuale, la disabilità cd. sensoriale che, travolgendo negativamente l'uso della vista, dell'udito ovvero della parola, genera limitazioni o privazioni (personali) che influiscono in maniera totalmente avversa nella costruzione dell'identità del singolo, contrastandone la personale partecipazione. Ed è su questa base che si delineano i forti limiti del processo penale nel far fronte all'oralità e l'immediatezza.

---

largo possibile nella comunità di cui fanno parte». Riflessione di RODOTÀ, *Intervento*, in *Atti del 1° congresso scientifico internazionale. La prevenzione degli handicaps e diritti civili degli handicappati* (Roma 27 maggio-1° giugno 1978), Roma, s.d., 479.

<sup>10</sup> In questa direzione si richiama la risalente Corte cost., n. 53 del 1958, che ha rilevato «che a situazioni diverse non può essere imposta un'identica disciplina legislativa. Una legge che pareggiasse situazioni che sono oggettivamente diverse, violerebbe, del pari, il principio dell'uguaglianza e contrasterebbe con le ripetute affermazioni della Corte, secondo le quali è da ritenere costituzionalmente legittimo il diverso regolamento legislativo di situazioni diverse». L'accertamento e la valutazione della diversità dei presupposti, continua la Corte, «è riservata al potere discrezionale del legislatore e sottratta perciò al giudizio di legittimità costituzionale» quindi la violazione è resa concreta ogni qualvolta «il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse».

Seppur a livello storico la costruzione del concetto di disabilità<sup>11</sup> ha sempre sofferto della divergenza dalla probità<sup>12</sup>, concetto proprio della “forza dell’uomo”, è dagli strascichi delle stesse epoche storiche che oggi abbiamo il concetto disabilità che, imperniato sulla presunzione relativa di capacità, diviene rilevante, anche processualmente, riconoscendo l’indiscriminata idoneità giuridica, eventualmente limitata – solo nei casi di disabilità grave – dall’accertamento giudiziario, “alla capacità processuale”, tanto nel penale quanto nel civile (artt. 96 c.p. e 415 c.c., attraverso i quali il legislatore, memore della pregnante evoluzione concettuale e sostanziale attorno alla “cultura della disabilità”, riconosceva la piena imputabilità nonché la possibile ascrizione di responsabilità al soggetto sordo o cieco per i quali non sia, però, incorsa una dichiarazione di inabilitazione o interdizione<sup>13</sup>).

L’evoluzione, di non poco conto nella società civile e negli impulsi legislativi<sup>14</sup>, ha dato vita ad una prima, grande, legislazione sulla disabilità rendendo l’uguaglianza vero e proprio criterio di diritto. Spostando l’attenzione sulla disciplina nazionale, rileva la l. 5 febbraio 1992, n. 104<sup>15</sup>, («Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), foriera di tante pregevoli novità, in quanto conquista liberale, ma altrettanto carente e lacunosa per quanto attiene agli aspetti di matrice processualistica. Il riferimento è agli artt. 36 e 37 della legge che, in combinato disposto danno vita ad un doppio livello di tutela: da un lato, nell’inasprimento delle pene per determinati reati avverso persone con disabilità, dove è chiara l’attenzione che

---

<sup>11</sup> Sulla costruzione e l’evoluzione del concetto di disabilità, *ex multis*, si veda ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità*, Milano, 2020, 15 ss.

<sup>12</sup> Si pensi al fatto che alle persone con disabilità era fatto completo divieto di accesso alla giustizia, se non per mezzo di altri, poiché la loro indigente condizione non permetteva, sia nell’agire in giudizio che nell’essere giudicati, di udire il decreto del pretore («*qui decretum praetoris exaudire non poterat*», così si legge in GIUSTINIANO, *Dig. de postulando*, in *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, fr. 1, 5.) ovvero di vedere e riverire l’insigne del magistrato («*dum caecum utrisque luminibus orbatum praetor repellit*»; così GIUSTINIANO, *Dig. de postulando*, cit., fr. 1, 3). Per un’accurata analisi e ricostruzione storica si veda FIGONE, *Sordo, muto e sordomuto*, in *Dig. disc. priv.*, XVIII, 1998, 599.

<sup>13</sup> Che rimangono a tutt’oggi sottoposti alla valutazione di due criteri di natura oggettiva, ossia la disabilità “sin dalla nascita o dalla prima infanzia” ovvero che l’individuo “non abbia ricevuto una educazione sufficiente per lo sviluppo della sua facoltà di autogoverno”. Sul Punto, senza dovere di completezza, MARINI, *Imputabilità*, in *Dig. Pen.*, VI, 1992, 263; GIRINO, *Cieco*, in *Dig. disc. priv.*, II, 1988, 354; FIGONE, *Sordo, muto e sordomuto*, cit. 600; sul punto anche MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, 2019, 335, i quali rettamente ritengono che «considerando il sordomutismo come un ostacolo che può frapporsi allo sviluppo della psiche, il legislatore fa obbligo al giudice di accertare caso per caso se il sordomuto sia capace di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto».

<sup>14</sup> Per una panoramica generale dell’evoluzione, si veda BLASINI, VIVALDI (a cura di), *Verso il “codice per la persona con disabilità”*, Pisa, 2021.

<sup>15</sup> Per una analisi approfondita delle disposizioni di legge si segnala l’approccio didascalico di CENDON (a cura di), *Handicap e diritto. Legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, Torino, 1997.

il legislatore volge alla situazione personale alla vittima di particolarmente vulnerabile che diviene metro di valutazione del disvalore sociale; dall'altro la paventata tutela endoprocessuale dell'art. 37 la cui delega ai Ministeri (della Difesa e della Giustizia) avente al riguardo la gestione, caso per caso, dell'accesso alla giustizia non ha mai trovato risposta concreta, rimanendo di fatto priva di contenuto.

A prima vista l'assenza di disposizioni d'attuazione potrebbe far pensare, al contrario, ad una facile estensione delle garanzie processuali della persona con disabilità in risposta alle stesse esigenze d'accesso alla giustizia, ma nella realtà non è così, contribuendo a generare quel pregiudizio processuale non trascurabile e parimenti eliminabile.

La riflessione fonda su una questione di fatto.

Un processo accusatorio – soprattutto come delineato nell'esperienza europea –, intriso di garanzie legate all'oralità, all'immediatezza e al contraddittorio diretto, altro non è che un evento linguistico<sup>16</sup> dove, per il corretto dispiegarsi è necessaria una certa consapevolezza, personale, relazionale e contenutistica del processo stesso. Così è il concetto di “consapevolezza processuale” che viene ad essere dominante sul resto principi processuali. A ben vedere, possiede addirittura tutti i requisiti per poter inglobare l'attuale requisito della “coscienza processuale” che, ristretto nel contenuto poiché ancora legato ai canoni dell'art. 70 c.p.p., lascia fuori le prerogative di comunicazione attiva nella difesa personale. Quest'ultimo aspetto è stato attenzionato dalla consulta che, nell'ampliare la portata dell'art. 24 Cost. nella sentenza 341/1999<sup>17</sup>, aveva ritenuto indispensabile sottolineare che «se normalmente i diritti dell'accusato sono resi effettivi attraverso la garanzia della possibilità di presenziare alle udienze [...] e di rendere “in ogni stato del dibattimento” le dichiarazioni che egli ritiene opportune, [...] forme speciali di tutela sono richieste allorché l'accusato, a causa di sue particolari condizioni personali, non sia in grado di comprendere i discorsi altrui o di esprimersi ed essere compreso», tutto ciò nel rispetto della «peculiare natura del processo penale [...] che] richiede la possibilità della diretta e personale partecipazione dell'imputato, onde

---

<sup>16</sup> Locuzione ripresa da BENEVIERI, *L'interazione linguistica nel procedimento penale con i soggetti fragili*, in Spangher, Manrandola (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, Torino, 2021, 535. La locuzione fonda sugli studi di linguistica di D.H. Hymes, la cui teoria della comunicazione fondava sull'assunto che l'interazione umana fosse essa stessa un insieme di eventi comunicativi, risultato di un flusso di scambio emergente da pratiche e credenze di una particolare comunità. Tale approccio è stato definito “etnografico” e richiama quel concetto di lingua quale «identità culturale» espresso dalla giurisprudenza costituzionale con C. Cost., sent., 24 febbraio 1992, n. 62, in *Giur. Cost.*, I, 1992, 1147. Sulla teoria etnografica della comunicazione si rimanda a HYMES, *Foundations in sociolinguistics: an ethnographic approach*, Londra, 1974, con traduzione di BEGHELLI, *Fondamenti di sociolinguistica. Un approccio etnografico*, a cura di Berruto, Bologna, 1980.

<sup>17</sup> Corte Cost., sent., 22 luglio 1999, n. 341, in *Foro it.*, 2000, I, 363 ss.

l'autodifesa, che ha riguardo a quel complesso di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo, costituisce diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio». Da queste parole emerge che i principi dell'oralità e dell'immediatezza ben si prestano a fondare quella pretesa dell'individuo (imputato principalmente ma, analogicamente, anche testimone o persona offesa) di percepire, esprimersi ed essere percepito al fine di mettere in atto il principio di difesa personale<sup>18</sup> mediante una partecipazione consapevole ed efficiente alle attività processuali. D'altro canto, però, è doveroso, al contempo, sia porre il soggetto nelle condizioni, concrete ed oggettive, di comprendere le espressioni dell'autorità procedente e degli altri protagonisti del processo, cogliendone il significato linguistico, sia permettere allo stesso di esprimersi a sua volta essendo effettivamente percepito e compreso. Se è vero, allora, che il processo è un insieme di segmenti interattivi *inter vivos*, parimenti sentita deve essere la necessità di assicurare un medesimo piano comunicativo nel quale percepire ed essere percepiti senza filtri e barriere comunicative. Anzi, vi è più. Con le regole del giusto processo, dove giusto è sinonimo di consapevole, equo e partecipato, l'"attività di uomini vivi" identifica l'individuo come centro di imputazioni, interessi e destinatario delle attività cui lo stesso partecipa in diversi momenti ed in diverse vesti al punto tale che la "comunicabilità accessibile" si riveli un vero diritto potestativo della parte.

*3. Asimmetria dialettica.* È nell'ottica di delineare l'evento comunicativo per eccellenza quale è il processo che si incontra il primo punto di rottura della disciplina: la lingua, che nella sua accezione costituzionale, è l'elemento «fondamentale di identità culturale e [...] mezzo primario di trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia dell'esistenza e della continuità del patrimonio spirituale proprio»<sup>19</sup>; e come tale irrinunciabile.

---

<sup>18</sup> Rilevante, quanto attuale, la riflessione di ANDREOTTI, *Difesa penale*, in *Enc. giur.*, IV, Milano, 1911, 1199, il quale ritiene che «la difesa penale diretta e spontanea, come manifestazione personale dell'imputato ha un fondamento naturale: trova cioè radice nelle leggi psico-fisiologiche dell'organismo individuale: [...] ma] ciò che è istinto di reazione naturale difensiva nell'individuo, si tramuta poi, per un processo evolutivo psichico, in vera funzione giuridica la quale, abbandonata ogni espressione rude e primitiva di reazione emotiva, indisciplinata, esagerata ed egoistica, diventa invece un istituto essenzialmente giuridico, spostando il suo centro di azione, non più biologica, emozionale, come nella difesa naturale e diretta, ma integrandosi in un organo speciale, distinto, adatto e disciplinato cioè nel difensore il quale identifica e rappresenta l'imputato, [...] e ne tutela la personalità e non più le brutali rappresaglie o perfidie per eludere l'attuazione del diritto ed infine esaurisce non soltanto una funzione biologica di conservazione, ma una vera e propria funzione sociale di cooperazione delle varie forze ed attività in conflitto, ma concorrenti pur sempre nella lotta giudiziaria pel trionfo del vero e della giustizia».

<sup>19</sup> In questi termini C. Cost., sent., 24 febbraio 1992, n. 62, cit., 1147.

Preliminarmente è da tenere presente che l'apporto costituzionale amplia e qualifica il concetto di lingua, estendendone il significato fino a ricomprendere modi alternativi di esprimersi e comunicare, che di per sé sono creati "comunicazione". E la legge processuale, fondata sul più restrittivo dei significati della "lingua" soffre di tale apertura, eludendo ogni alternativa alla oralità processuale e ammettendo (solo per quanto attiene alle categorie dei sordi), l'eccezione costituita dalla presenza della figura dell'interprete.

L'*unicum* trattamentale di cui all'art. 37 della l. 104/1992, nonostante le premesse di rispetto e prevenzione della disabilità (art. 1), ha puntato sulla equiparazione delle disabilità piuttosto che sulla parificazione dei modi di esprimersi, costituzionalmente ritenuta formante. La divergenza insita tra lingua<sup>20</sup> (la LIS per i sordi, muti e sordomuti) e codice<sup>21</sup> (il Braille per i ciechi) è, forse, il più rilevante tra i motivi prospettabili su cui fonda tale discrasia. Posta tale disuguaglianza tra lingua e codice, e tenuto soprattutto conto della necessità (anche processuale) di esprimersi nella maniera più naturale possibile, è qui che si deve insistere allo scopo di smussare gli angoli di un trattamento processuale discorde basato sulla consapevolezza di un panorama linguistico così policromo ma che richiama a sé, ancora, il significato più intimo della parola "lingua", fuggendo ogni valida alternativa espressiva<sup>22</sup>. E così, ignorare le ragioni, le sollecitazioni, gli impulsi che spingono questi soggetti a muoversi, anche loro malgrado, nel processo, equivarrebbe a precludersi la possibilità di comprendere cosa in definitiva il processo sia e come nel concreto funzioni.

Essendo la socializzazione risultato di eventi linguistici formativi e accrescitivi, la funzione sociale del processo non può che passare per la cruna della lingua che lo rende un evento linguistico<sup>23</sup> ritualizzato, scandito dalle norme processuali e dove l'interazione linguistica è irrinunciabile.

In questi termini il processo diviene un contesto relazionale oltre che situazionale, dove tutto ruota intorno al dare-avere di informazioni<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Cioè quel sistema di suoni articolati distintivi e significanti (*fonemi*), di elementi lessicali, cioè parole e locuzioni (*lessemi* e *sintagmi*), e di forme grammaticali (*morfemi*), accettato e usato da una comunità etnica, politica o culturale come mezzo di comunicazione per l'espressione e lo scambio di pensieri e sentimenti, con caratteri tali da costituire un organismo storicamente determinato, con proprie leggi fonetiche, morfologiche e sintattiche.

<sup>21</sup> Rappresenta quell'insieme di simboli o di caratteri usati in determinati sistemi di comunicazione, di registrazione o di elaborazione dell'informazione per rappresentare, in base a regole assegnate, i simboli o i caratteri di un altro sistema di comunicazione (per es., lettere dell'alfabeto o numeri).

<sup>22</sup> «*The term speech event will be restricted to activities, or aspect of activities, that are directly governed by rules or norms for the use of speech. An event may consist of a single speech act, but will often comprise several*»; così HYMES, *Foundations in sociolinguistics: an ethnographic approach*, cit., 43.

<sup>23</sup> Sull'utilizzo di tale termine si rimanda a BELLUCCI, *A Onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, 2002, 149.

<sup>24</sup> Si veda DURANTI, *Sociocultural dimensions of discourse*, in *Handbook of Discourse Analysis*, a cura di Van Dijk, London, 1985, 201, ove viene rilevato che «*in a class lecture, a trial, a Ph.D. defense, an*

contestualmente orientate (contraddittorio per e sulla prova, spontanee dichiarazioni, esame delle parti o testimoniale) volte al corretto dispiegarsi processuale. Pertanto, come evento linguistico sarà regolamentato, oltre dalle regole processuali, anche dalle regole proprie della comunicazione verbale e non che disciplinano soprattutto gli specifici ruoli comunicativi, talvolta gerarchizzati dallo stesso legislatore. L'insieme di queste regole, tenuto conto della posizione preminente dei ruoli istituzionali che dirigono il processo (giudice, pubblico ministero, avvocati) crea quella "comunicazione asimmetrica"<sup>25</sup> dove dalla preminenza istituzionale si genera un divario nei poteri di accesso all'interazione, determinando una disparità di diritti comunicativi. Nell'attuale contesto in discussione, l'asimmetria comunicativa si scontra con la difficile integrazione socio-linguistica della persona disabile, posto che «i partecipanti si differenziano per un accesso diseguale ai poteri di gestione dell'interazione»<sup>26</sup>. La gestione comunicativa è demandata al c.d. "dominante" (ruolo istituzionale), che organizza, gestisce e dirige i turni di parola e la dimensione comunicativa di imputati e testimoni. In verità, le regole funzionali della dominanza quantitativa (occupare maggior spazio comunicativo), interazionale (controllare le sequenze comunicative), semantica (scegliere e controllare gli argomenti della conversazione) e strategica (direzione pura della comunicazione), si rinvengono nel codice di rito che caso per caso concorre a definire il "chi" e il "come" in un determinato caso assume

---

*interview, or a phone conversation, speech is crucial and the event would not be said to be taking place without it. Hymes calls this kind of event a "speech event". In many other cases, speech has a minor role, subordinate to other codes or forms of interaction. Hymes refers to the latter type of event as a "speech situation".*

<sup>25</sup> È opportuno richiamare uno studio di GALATOLO, *La comunicazione in tribunale*, in BAZZANELLA (a cura di), *Sul dialogo. Contesti e forme di interazione verbale*, Milano, 2002, 137 ss., dal quale emerge che la comunicazione istituzionale «può essere definita come quella comunicazione in cui almeno uno dei partecipanti attiva il suo ruolo istituzionale tramite l'adozione di comportamenti comunicativi specifici». A prescindere dal luogo, che può essere istituzionale o meno, o dal ruolo dell'interlocutore, la comunicazione può essere parimenti definita "istituzionale" allorché tale ruolo comunicativo preponderante «sia concretamente evocato dal [...] comportamento. Ciò che la definisce tale è quindi l'orientamento dei partecipanti». Invero, perdurante il procedimento penale l'attribuzione del maggior o minor potere comunicativo varia in relazione alla fase procedimentale durante la quale questa fase dialettica ha sede: infatti, mentre nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni testimoniali il Pubblico Ministero o l'Ufficiale di PG delegato detengono una posizione comunicativa dominante rispetto al soggetto escusso, tale dominio si inverte durante l'udienza, laddove il giudice è legittimamente preposto al controllo della dialettica processuale arrogandosi una dominanza comunicativa maggiore rispetto a quella delle parti processuali. Esempio rilevante sono gli artt. 499, co. 6 e 506 c.p.p. che, in merito ai poteri interazionali e di intervento del giudice, concedono allo stesso di intervenire «per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni» ovvero per «indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame», invertendo, di fatti, la sequenza conversazionale mediante l'esercizio delle dominanze evidenziate.

<sup>26</sup> ORLETTI, *La conversazione diseguale*, Roma, 2014, 12.

il ruolo di preminenza comunicativa<sup>27</sup>. Spostando l'attenzione sul concetto di contraddittorio tra le parti, invero, tale asimmetria non viene meno, è solo affievolita dall'assistenza tecnica che si fa portatrice degli interessi della parte e che ad essa non si sostituisce.

In entrambi i casi, il divario comunicativo è notevolmente aggravato quando, al cospetto di un soggetto istituzionale, preminente e dominante, viene a trovarsi un soggetto, che di *default* è detentore di un minor potere comunicativo e che rientra, per di più, nella categoria dei soggetti vulnerabili (*ivi* ricompresa la disabilità<sup>28</sup>). Ed allora, in questo caso anche il contraddittorio sarà asimmetrico. E se la vulnerabilità, come emerge dalla lettura dell'art. 90 *quater* c.p.p. è – come di fatto l'handicap – una nozione “relazionale e sociale” che nasce dalla difficoltà del soggetto di raccontare il fatto così come lo ha vissuto o come lo ha percepito (rispetto al fatto del terzo) e si inserisce nella comunicazione come elemento di disturbo, esasperando una asimmetria già presente, la disabilità sensoriale che ha come punto focale proprio la difficoltà comunicativa rende impari anche il rapporto tra pari decantato dall'art. 111, co. 1, Cost.

Gli studi di linguistica forense<sup>29</sup> individuano tre categorie di caratteristiche linguistiche, attive e passive, che cumulativamente o alternativamente ineriscono alla conversazione asimmetrica con la persona fragile: (a) limitata capacità di comprensione delle informazioni relative ai propri diritti e doveri nella partecipazione alla interazione (*e.g.* obbligo di rispondere o diritto di tacere); (b) difficoltà nei processi di valutazione ed attuazione di decisioni volte a non violare obblighi o ledere i propri diritti (*e.g.* far presente di non aver compreso la domanda o comunicare di non avere l'informazione richiesta); (c) maggiore probabilità di incorrere in fenomeni suggestivi con conseguente accandiscendenza alle suggestioni dell'interlocutore.

Sulla base di una lettura combinata di tali caratteristiche è allora innegabile che la vulnerabilità, inglobando in tutta regola la disabilità (sia essa cognitiva che sensoriale), sia frutto di ogni fattore, soprattutto individuale, che potrebbe – sempre in concreto ed in determinate occasioni ed eventi – compromettere

---

<sup>27</sup> Sulla quadripartizione della dominanza comunicativa, anche processuale, si veda LINELL, LUCKMANN, *Asymmetries in dialogue: some conceptual preliminaries*, in MARKOVA, FOPPA (a cura di), *Asymmetries in dialogue*, Hemel Hempstead, 1991, 1 ss.

<sup>28</sup> Sul concetto di disabilità, vulnerabilità e fragilità si vedano, senza dovere di completezza, D'AMICO, *Fragilità e garanzie costituzionali*, in SPANGHER, MANRANDOLA (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, cit., 33 ss; ed ancora PALAZZO, *Soggetti vulnerabili e diritto penale*, *ibidem*, 91 ss. Sul versante processuale si veda LUPARIA, *Il concetto di vittima e la nozione di particolare vulnerabilità*, in DEU, LUPARIA (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Torino, 2012, ma anche le rilevanti considerazioni di TRAPPELLA, *La tutela del vulnerabile. Regole europee, prassi devianti, possibili rimedi*, in *Arch. pen. web*, 3, 2019.

<sup>29</sup> Per tutti si rimanda alla lettura di GUDJONSSON, *The psychology of interrogations, confessions and testimony*, Chichester, 1992.

l'abilità o la capacità comunicativa e decisionale annullando ogni protezione a tutela dei propri diritti conoscitivi e comunicativi. Anzi, a ben vedere l'incidenza maggiore è sulla cognizione del processo che, minando quella consapevole e cosciente partecipazione al processo vede un soggetto vulnerabile inglobato in una conversazione asimmetrica dove il divario tra "regista e diretto" viaggia su due differenti ordini di poteri espressivi rendendo effettivamente impossibile nullo il terreno comunicativo<sup>30</sup>.

È sulla consapevolezza di questi elementi che deve essere analizzata l'esperienza della disabilità nel processo penale. Sicuramente occorre una preliminare - e molto blanda - categorizzazione (solo per motivi di studio) degli ambiti della disabilità sensoriale, la quale farà capire meglio che non è possibile una azione unica e totalizzante nella gestione delle singole problematiche che la disabilità, singolarmente trattata, si trova a fronteggiare. Anzi, il trattare esigenze diverse con misure con misure diversificate nel pieno egualitarismo è la vera missione.

Così, avvicinandoci all'esperienza codicistica moveremo attenzionando singolarmente la disciplina per i sordi, muti e sordomuti, diversificandola da quella per i ciechi e infine da quella dei sordociechi.

*4. Il nuovo paradigma delle prerogative processuali del sordo, del muto e del sordomuto.* Per quanto attiene al trattamento processuale del sordo, del muto e del sordomuto<sup>31</sup>, tutto ruota attorno all'art. 119 c.p.p. che amplia le possibilità di ricorrere alla mediazione di un interprete, ora svincolato da limiti oggettivi, non essendo più previsto il giuramento, e soggettivi, in quanto le ipotesi di incompatibilità sono tassative *ex art.* 144 c.p.p., ed infine, di contenuto, potendo intervenire ogni qualvolta un soggetto interessato voglia o debba rendere dichiarazioni. Per la prima volta tale disposizione ha equiparato le occorrenze della disabilità sensoriale ad una particolare forma di ignoranza della lingua italiana a seguito della parziale dichiarazione d'incostituzionalità della norma ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 341/1999, nella parte in cui non garantiva all'imputato sordo, muto o sordomuto, anche nelle ipotesi in cui fosse in grado di leggere e scrivere, il diritto di farsi assistere da un interprete «fra le persone abituate a trattare» con lo stesso. Tale scelta,

---

<sup>30</sup> Sul punto si condividono le riflessioni di BENEVIERI, *L'interazione linguistica nel procedimento penale con i soggetti fragili*, cit., 540, il quale rinvia agli studi psicologici di CLARE, "Psychological vulnerabilities" of adults with mild learning disabilities: implications for suspects during police detention and interviewing, in *International Journal of Speech, Language and the Law*, 11, 2007, 160 ss.

<sup>31</sup> Sul trattamento giuridico, senza dovere di completezza, si vedano ALIMENA, *Sordomuto (diritto penale)*, in *Dig. It.*, XXII, 2, Torino, 1898, 69 ss.; MAZZANTI, *Sordo, muto e sordomuto (diritto penale e diritto processuale penale)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVII, Torino, 1970, 915 ss.; MOSCARINI, *Sordomuto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 1324 ss.

unicamente destinata alla garanzia del diritto di difesa, fonda sulla conoscenza personale e relazionale del soggetto, per mezzo del quale le dichiarazioni dello stesso potranno essere genuine poiché riferite da un soggetto familiare che, sarà indubbiamente in grado di mettere a proprio agio l'interessato<sup>32</sup> nonché comprendere la totalità di quanto esposto, posto che l'interpretariato consiste proprio in quell'insieme di attività finalizzate a superare uno stato di "incomunicabilità linguistica"<sup>33</sup>, creando quel ponte concreto tra due realtà che formalmente si esprimono attraverso idiomi, fonemi e segni diversi, allo scopo di formare un terreno comune nel quale è consentito, senza barriere, il reciproco scambio di pensieri ed opinioni<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Anche la giurisprudenza è univoca sul punto e, tra le più rilevanti, si richiama Cass., Sez. III, 22 febbraio 2008, n. 8301, in *Mass. Uff.* 239291, la quale sottolinea che «per cogliere appieno le dichiarazioni dell'interessato e, allo stesso tempo, per garantire a quest'ultimo la migliore conoscibilità di quanto gli viene riferito sia opportuno privilegiare nello svolgimento della funzione di interprete le persone che abbiano la più ampia conoscenza dei modi di esprimersi della persona assistita. In maniera del tutto logica il legislatore ritiene quindi che tali persone debbano essere normalmente individuate proprio nei prossimi congiunti in quanto sono essi in genere ad avere rapporti di maggiore frequentazione e di maggiore conoscenza dei modi di esprimersi della persona da assistere. Va da sé che ove vi sia, nella specie, la possibilità di ricorrere ad altri soggetti, i quali, in ragione della attività di assistenza normalmente prestata alla persona affetta da sordomutismo, siano anch'essi in grado di interpretarne in maniera adeguata le modalità di espressione di quest'ultima, sarebbe assolutamente privo di logica ritenere che proprio a tali persone debba essere precluso l'ufficio di interprete solo perché non iscritti ad un albo o ad un elenco peritale».

<sup>33</sup> In FRANCHI, MARAGNA, *Manuale dell'Interprete della Lingua dei Segni Italiana*, Milano, 2016, 160, ci si riferisce all'interpretariato come «comunicazione autentica».

<sup>34</sup> L'interprete, infatti, è una figura che assume gran rilievo in vista delle garanzie sottese al diritto di difesa ex art. 24 Cost. (generalizzare per tutti i soggetti processuali), tantoché nell'attuale impostazione codicistica ex art. 143 c.p.p. esso «assume una nuova fisionomia, passando da semplice ausiliare del giudice ad ausiliare, in certi casi, anche dell'ufficio difensivo»; così MAFFEO, voce *Prova documentale (Diritto processuale penale)*, in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, agg. 2006, 8. Negli stessi termini, diffusamente, si veda anche CHIAVARIO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano, 1969, 326 ss.; GARAVELLI, *Traduzione di atti e documenti*, in *Dig. disc. pen.*, XIV, Torino, 1999, 327; RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, 220, il quale, in aggiunta, ritiene che «la necessità di ravvisare nell'attività dell'interprete uno strumento volto a rendere possibile l'operatività di garanzie difensive che risulterebbero altrimenti *a priori* precluse all'alloglotto emergeva già dalle Convenzioni internazionali, ed in particolare dall'art. 6 n. 3 lett. a ed e Conv. eur. dir. uomo e dall'art. 14 n. e lett. a ed /Patto intern. Dir. civ. pol., che, al fine di realizzare un *fair trial*, sanciscono il diritto di ogni accusato ad essere informato in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico ed attribuiscono all'imputato che non comprenda o non parli la lingua usata in udienza l'assistenza gratuita di un interprete»; ed ancora GIUNCHEDI, *Diritto all'interprete per lo straniero. Progresso o involuzione?*, in *Cass. pen.*, 2001, 6, 1854. In realtà, la Consulta, già a partire dai primi anni dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, in una nota sentenza Corte Cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in *Foro it.*, 1993, I, 1374, ritiene, orientando sicuramente anche l'interpretazione del dettato codicistico, che «l'art. 143 del nuovo codice, invece, pur mantenendo all'interprete le funzioni tipiche del collaboratore dell'autorità giudiziaria (secondo comma), marca nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando primariamente allo stesso una connotazione e un ruolo propri di istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configurare il ricorso all'interprete come oggetto di un preciso diritto dell'imputato e da qualificare la relativa funzione in termini di "assistenza"».

Da questo sistema di garanzie, indubbiamente ampie, il sistema ha comunque avuto modo di crescere ancora e porsi al passo coi tempi, di fatto non incrementando le garanzie presenti ma qualificandone il contenuto. L'art. 34 *ter*, l. 21 maggio 2021, n. 69, invero, titolato "Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva", così recita «In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 [«Non discriminazione»] e 26 [«Inserimento delle persone con disabilità»] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST). [...]». Tale norma deve essere necessariamente combinata con il contenuto dell'art. 109, co. 2, c.p.p. che riconosce, a pena di nullità assoluta, al cittadino italiano che appartiene a questa minoranza il diritto di essere, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il contestuale diritto alla traduzione gli atti del procedimento a lui indirizzati, dove per atti intendiamo tutti gli eventi del processo. A questo punto, emerge che il 119 c.p.p., anche se formalmente applicabile, poiché non è stato riformato da tale legge, si svuota di significato in virtù di una più inclusiva applicazione dell'art. 109 c.p.p., reso operativo dalle regole dell'art. 143 c.p.p.. Il pregevole risultato di questa norma, oltre che a livello contenutistico, può essere apprezzato anche a livello formale, in quanto spostando l'attenzione alla disciplina generale si dà piena attuazione all'inclusione, eliminando, almeno in guisa dell'applicazione, la categorizzazione e la specificazione applicativa. Dal piano formale però è evidente una nuova garanzia: la previsione di una nullità assoluta nei casi in cui non si rispettino tali prescrizioni. Si incorre sempre in una invalidità sia quando in mancanza di ragionevoli giustificazioni si evita di usare l'italiano nel compimento degli atti sia quando non si pongono gli alloglotti nelle condizioni di capire lo svolgimento della procedura sia quando si costringono agli appartenenti ad una minoranza linguistica ad impiegare l'italiano nell'ambito territoriale in cui opera la salvaguardia della loro specificità culturale sia quando non si provvede ad una traduzione delle enunciazioni formulate dalle ultime due categorie di persone, così da renderle comprensibili agli altri soggetti che ignorano l'idioma utilizzato per esprimerle; così, nella piena vigenza dell'art. 119 c.p.p., l'inosservanza della stessa era da ricondurre alle violazioni contemplate dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. e dall'art. 180 c.p.p., sottoposta pertanto alle nullità di regime intermedio<sup>35</sup>, mentre oggi, nella

---

<sup>35</sup> Sugli effetti, volendo, GERARDI, *La pregiudizialità dell'omessa traduzione - Considerazioni a margine di una carente decisione in tema di espulsione*, in *Le Corti Umbre*, n. 2/2019, 425-426.

prevalenza dell'art. 109 c.p.p., tali invalidità sono ricondotte nella forma della nullità assoluta.

*5. La cecità oltre le barriere fisiche e comportamentali del processo.* Proseguendo sulla scia della disciplina di dettaglio, si deve dare atto che il cieco<sup>36</sup>, per quanto autonomo sia oggi grazie all'ausilio della tecnologia, non riceve a livello processuale, per via di quella criticata differenza tra lingua e codice, nessuna tutela, anzi, la sua assimilazione ad un individuo normodotato ne fa emergere ancor di più il divario, rafforzando l'esigenza di una norma al pari dell'art. 119 c.p.p. che tenga conto delle difficoltà del soggetto non vedente.

Grazie alla nuova, inclusiva, veste dell'art. 109 c.p.p. riemerge una problematica anzitempo già posta al vaglio delle Corti territoriali; invero giacché l'art. 109 c.p.p. prevede la traduzione degli atti processuali nella propria lingua per gli imputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendone, in caso di mancato ottemperamento addirittura la nullità, la citata norma ignora che un imputato non vedente, pur se appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, non possa, ugualmente, prendere conoscenza degli atti processuali notificatigli, atteso che il braille, pur essendo solamente un codice, deve necessariamente essere equiparato ad una lingua, essendo l'unico "sistema" veramente idoneo per mettere a conoscenza di un disabile visivo un documento scritto.

In breve, per dare anche un taglio pratico alla trattazione, si riporta - dalle parole dell'Avv. Gianluca Fava del Foro di Napoli, penalista e cieco - un fatto di cronaca<sup>37</sup> che fa, invero, riflettere sulla limitatezza dell'attuale disciplina. «Essendo anche il mio assistito cieco assoluto, lo scrivente ecceppeva probabilmente per la prima volta in Italia, attraverso il deposito di un'istanza scritta e corredata di documentazione attestante l'effettiva cecità dell'imputato in questione, la nullità dell'avviso dell'udienza preliminare, non solo perché non trascritto in braille, ma anche perché preceduto da una richiesta di rinvio a giudizio ed un avviso di interrogatorio, anch'essi affetti da nullità perché non trascritti in braille. Inoltre, come subordinata, si sollevava una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 419 c.p.p. per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede anche che, in caso di imputato cieco, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è nullo se non

---

<sup>36</sup> Condizione valutata a livello globale alla stregua del visus (acuità visiva) e dell'ampiezza del campo visivo. Sulla capacità giuridica e d'agire si veda, *ex multis*, GALLO, *Cieco*, in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino, 1959, 221 ss.; mentre sul primordiale tentativo d'inclusione SECHI, *Cieco*, in *Dig. It.*, VII, 2, Torino, 1902, 10 ss.

<sup>37</sup> In *Corriere Braille* n. 8/2015. Rinvenibile sul link: <http://giornale.uici.it/contributi-dei-lettori-i-nemici-dei-ciechi-di-gianluca-fava/>

è trascritto in braille. L'eccezione di nullità e la conseguente ed eventuale questione di legittimità costituzionale, a modesto avviso dello scrivente, non solo appaiono manifestamente fondate, ma anche assolutamente rilevanti. Perché? Nel predetto atto, si affermava tra l'altro, che in un sistema processual-penalistico dove giustamente si tenta di garantire la piena partecipazione ad un processo di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, stranieri, muti, sordi e sordomuti, notificare ad un imputato non vedente atti processuali non trascritti in braille, rappresenta una palese violazione quantomeno dell'articolo 3 della Costituzione, se non addirittura dei diritti dell'uomo e del cittadino; infatti, si aggiungeva nell'atto *de quo* e nella relativa illustrazione orale, che la difesa penale è personale ed il braille è l'unico "sistema" veramente idoneo per mettere a conoscenza di un disabile visivo un documento scritto». Queste parole inducono una profonda riflessione. Se per il cittadino straniero la non comprensione della lingua italiana è il presupposto indispensabile perché vi sia l'obbligo di traduzione dell'atto processuale, la trascrizione in braille dello stesso atto deve avere come presupposto assoluto la cecità, debitamente provata e comunque documentata. Il passo sopra richiamato si concludeva provocatoriamente chiedendo se l'articolo 3 Cost. garantisca l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla Legge o solamente dei cittadini vedenti. Interrogativo nel quale, invero, si intrecciano principi fondamentali come l'eguaglianza, il diritto alla difesa e la tutela dei disabili; in questi termini, «il rischio di una discriminazione nelle aule di giustizia è dietro l'angolo perché mai come stavolta in un aspetto tecnico e formale del diritto c'è la vita concreta che palpita. [...] La Corte di primo grado rigettava la suddetta questione di legittimità costituzionale, perché, in soldoni, l'imputato in questione comprende la lingua italiana, il processo si celebra in italiano ed il braille non è una lingua ma un metodo di scrittura!».

Tale ristrettezza interpretativa si scontra in ogni caso con la necessità, oggi, consapevolezza del processo, richiamando anche, oltre alle direttive europee di informazione processuale (2012/13/UE e 2010/64/UE) la giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha ben chiarito che l'ordinanza di custodia cautelare, come il decreto di fissazione del giudizio, sono atti di fronte ai quali, l'indagato straniero che non comprende la lingua italiana, potrebbe esser pregiudicato nel suo diritto di partecipare al procedimento a suo carico, in quanto, non comprendendo cosa in esso scritto, non sarebbe posto in grado di valutare né quali siano gli indizi ritenuti a suo carico (e quindi difendersi con riferimento agli stessi) né se sussistano o meno i presupposti per procedere all'impugnazione dell'ordinanza per nullità e deve, pertanto, esserne assicurata all'imputato straniero che non conosca la lingua italiana l'immediata traduzione o mediante la redazione originaria dell'atto in una lingua che lui conosce o

mediante la tempestiva assistenza di un interprete che glielo traduca. Se, come ribadito dalla Consulta per il cittadino straniero la mancata comprensione della lingua italiana è il presupposto indispensabile perché vi sia l'obbligo di traduzione dell'atto processuale, allora, allo stesso modo, alla trascrizione in braille dello stesso atto deve porsi come unico presupposto la cecità.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea e bisogna chiedersi cosa succederebbe se fosse il giudice a dover necessitare la "traduzione" di un atto prodotto od offerto in visione ma redatto in braille. Sicuramente, in applicazione della disciplina della traduzione degli atti opereranno le garanzie dell'art. 143 *bis*, ma in questa direzione vi è una contraddizione in termini poiché risulta più complesso capire, allora, quali siano le difficoltà (tenuto conto anche della esigua mole) che sorgono per dattilografare gli atti per l'imputato cieco, considerando in aggiunta che questo passaggio è indispensabile per dare attuazione al diritto alla conoscenza processuale e alla partecipazione cosciente<sup>38</sup>.

Una piccola considerazione deve comunque essere fatta su quelli che sono gli effetti della telematizzazione del processo penale che, già a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 settembre 2021, n. 134 (la c.d. Riforma Cartabia), sta iniziando a prendere piede, seppur con gran fatica. Due elementi interessano la trattazione *de qua*: la digitalizzazione dell'atto, intellegibile totalmente per vie telematiche e l'istituzionalizzazione di un domicilio telematico. Potrebbe sembrare troppo semplicistica, ma la combinazione "atto digitale trasmesso (per ora quando previsto) telematicamente" azzererebbe i problemi di intellegibilità per una persona cieca che si avvicina alla lettura poiché il documento informatico, redatto secondo i criteri del provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020 sarà comunque intellegibile mediante i programmi di video-lettura e lettura, come ad esempio i *software* "Voice Over" o "Assistente Vocale" che, già integrati nei dispositivi mobili e PC, permettono in simultanea di digitalizzare il parlato e leggere il digitato, favorendo l'inclusione bilaterale e la piena integrazione delle persone con difficoltà comunicative nella società e concedendo loro la facoltà di percepire ma anche - e soprattutto - di lasciare la propria impronta personale mediante la creazione di un ponte comunicativo forte e diretto con l'interessato processuale. Certo rimarrebbero fuori i soggetti che ricoprono l'ufficio di testimone per i quali, ovviamente, il discorso in punto di garanzie rimane relegato alla impossibilità di interagire personalmente con la formula di giuramento preliminare alla testimonianza.

---

<sup>38</sup> Sul concetto di cosciente partecipazione tra psicologia e diritto si veda XIBILLA, DI NUOVO, *Il diritto e la mente. Elementi di psicologia giuridico-forense*, Emma, 2012, 65 ss.

Per quanto invece attiene alle regole processuali per l'inclusione del sordocieco, data l'innovazione introdotta dall'art. 34 *ter*, l. 69/2021, si ritiene applicabile analogicamente la disciplina del 109 c.p.p. in virtù del collegamento operato dalla stessa norma prevedendo che «la Repubblica riconosce, promuove e tutela [...] la lingua dei segni italiana tattile (LIST). [...]».

*6. Considerazioni conclusive.* Curiosità, ma anche perplessità destano le “barriere architettoniche della giustizia” che, tralasciando i profili organizzativo-strutturali di ogni palazzo o aula di giustizia, travolgono pienamente la concreta possibilità, per il soggetto debole, di partecipare attivamente al processo, fisicamente e psicologicamente. Vagliando tali emergenze nei termini di un “diritto alla giustizia” è evidente come il disabile sensoriale, seppur parzialmente integrato nell'attività d'udienza (con tutti i limiti già evidenziati), sia totalmente escluso dalla fisicità della realtà giudiziaria in sé.

Quelle che seguono sono sicuramente delle provocazioni ma, da ciò che si evince da un'attenta analisi, anche comportamentale, dell'ambiente e dell'esperienza giudiziale, le cui risultanze dovrebbero indurre la riflessione. È inconfutabile che, forse per ovvi motivi di praticità, un cieco (sia egli avvocato, testimone, imputato libero o persona offesa), seppur autonomo, non possa accedere alla giusta aula d'udienza senza chiedere informazioni in merito all'aula ovvero informazioni dell'udienza a cui dovrebbe prender parte per via della mancanza del ruolo d'udienza dattilografato; o ancora, che il testimone cieco, in procinto di deporre, non potrà recitare autonomamente la formula d'impegno poiché, in difetto della mancata trascrizione in braille, non risulterà intellegibile (ferma restando la corrispettiva buona fede degli interlocutori); o ancora che, nonostante la pubblicità (soprattutto esterna) delle udienze, il soggetto sordo, muto o sordomuto che voglia, anche per sua conoscenza personale, assistere all'attività d'udienza sarà impossibilitato per via dell'assenza della di un interprete LIS in aula.

Alla luce di questi brevi cenni, è evidente come il problema della disabilità sensoriale, nonché quello della sua integrazione soprattutto a livello processuale, vada ben oltre il mero interrogatorio o esame testimoniale, richiamando a sé tutti quegli elementi in difetto dei quali si ricade in una delle possibilità di discriminazione, sia essa diretta o indiretta, fisica o psicologica, a cui il legislatore, mediante l'art. 3 Cost., deve far fronte<sup>39</sup>.

E al tal proposito, stante lo stallo dell'attuale legislazione – che comunque, pur non essendo rimasta inerme agli *input* innovativi non vi ha dato seguito –, v'è

---

<sup>39</sup> Soprattutto nell'ottica di garantire l'autodeterminazione della persona con disabilità. Sul concetto di autodeterminazione e la sua esplicazione sociale, nonché dei percorsi di consapevolezza si veda COTTINI, *L'autodeterminazione nelle persone con disabilità. Percorsi educativi per svilupparla*, Trento, 2016.

da chiedersi se effettivamente questo sistema di giustizia, ancora altamente discriminatorio (per utilizzare una locuzione internazionalmente corrente) verso le persone con disabilità sia una vera e propria incapacità organizzativa che soffre del peso di soluzioni alternative volte all'integrazione della diversità o se sia, nel campo strettamente processuale, l'abbandono di alcuni compiti alla difesa tecnica che in quanto diritto personalissimo debba inglobare anche tali incolpevoli difficoltà. Sicuramente l'una o l'altra soluzione, rimuovendo dall'alveo dell'agire statale una fetta di popolazione consistente, evidenziano una sorta di tradimento a quell'impegno di spirito, volontà e senso di responsabilità verso la Costituzione affinché la stessa non sia un mero «pezzo di carta [...] che lascio cadere e non si muove» ma «la Carta, per ciascuno di noi, della propria dignità d'uomo»<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: lo lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno, in questa macchina, rimetterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere quelle promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica». Così CALAMANDREI, *Discorso sulla Costituzione ai giovani di Milano*, 26 gennaio 1955, in *Patria Indipendente*, 30 gennaio 2005, 9-10, trascritto dall'audio-registrazione rinvenibile in <https://www.isgrec.it/discorso-sulla-costituzione-di-piero-calamandrei-26-gennaio-1955/>